



## **REGOLAMENTO n.14**

**REGOLAMENTO PER LE DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 838 DELL'11 OTTOBRE 1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RELATIVE A: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI PRESENZA DA CORRISPONDERSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PREVISTE PER LEGGE PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI MEDESIME**

#### Art. 1

1. Ai componenti delle commissioni provinciali previste per legge statale o regionale è corrisposta (\*) un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta delle commissioni e per non più di una seduta al giorno in misura pari a quella prevista per i componenti del consiglio provinciale e alle medesime condizioni.

#### Art. 2

1. Ai componenti e al segretario delle commissioni di cui all'art. 1, dipendenti di questo Ente, o dipendenti di altre amministrazioni che prestino servizio presso questo Ente medesimo in posizione di comando, nessuna indennità è dovuta per la partecipazione alle sedute delle commissioni di concorso.

#### Art. 3

1. Ai componenti e al segretario delle commissioni di cui all'articolo 1, dipendenti non dirigenti di questo ente sono dovuti i compensi per le prestazioni straordinarie rese oltre l'orario d'obbligo con esclusione di qualsiasi forma di forfettazione, per le esigenze connesse alle funzioni di componente o di segretario delle commissioni stesse. Le prestazioni di lavoro straordinario possono dare luogo a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### Art. 4

1. L'autorizzazione per l'effettuazione di prestazioni straordinarie oltre l'orario d'obbligo da parte del personale dipendente non dirigente, per lo svolgimento di compiti di componente e segretario delle Commissioni di cui al Capo Primo e Secondo, sarà definita, su proposta del Presidente delle Commissioni, dalla Giunta Provinciale.

#### Art. 5

1. Alla liquidazione delle prestazioni straordinarie ai componenti e al segretario delle commissioni di cui al Capo primo e secondo dipendenti non dirigenti di questo Ente, si provvede, sulla base della dichiarazione del Presidente della commissione corredata dallo stralcio del verbale della Commissione, dal quale deve risultare il giorno e l'ora dell'apertura e chiusura della seduta.

#### Art. 6

1. Ai componenti delle commissioni di concorso esterni sono corrisposti compensi, che saranno stabiliti di volta in volta con deliberazione della Giunta Provinciale in relazione alla qualifica professionale dei predetti e al relativo impiego.

#### Art. 7

1. Ai componenti e al segretario delle commissioni di concorso dipendenti di questo ente, o dipendenti di altre Amministrazioni che prestino servizio presso questo Ente medesimo in posizione di comando, sono dovuti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, maggiorati del 20 per cento.

#### Art. 8

1. Ai componenti e al segretario delle commissioni di cui al Capo primo e secondo dipendenti non dirigenti di questo Ente sono dovuti i compensi per le prestazioni straordinarie rese oltre l'orario d'obbligo con esclusione di qualsiasi forma di forfettazione, per le esigenze connesse alle funzioni di componente o di segretario delle commissioni stesse. Le prestazioni di lavoro straordinario possono dare luogo a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.